



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte

11:13 17 Giu 16 A0100B 000842  
Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

PRI



A00021417/A0100C-04 17/06/16 CR

CL 02-18041100/2016 IX

## INTERROGAZIONE N. 1100

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

III C  
SA

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

**Oggetto:** *Quali misure di salvaguardia occupazionale e sostegno al reddito per gli ex lavoratori delle Trafilerie Cavanna*

*Premesso che:*

Le Trafilerie Cavanna vengono fondate nel 1975 a Morsasco, località dell'Alto Monferrato, inizialmente l'attività si basava sulla sola fabbricazione di punte per l'edilizia, ma nel corso degli anni si è ampliata alla produzione di reti elettrosaldate, filo bobinato, traliccio, distanziatori per armatura.

### **Considerato che**

L'azienda che impiegava 87 lavoratori, da anni ormai alternava cassaintegrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Il 19 febbraio scorso l'azienda è definitivamente fallita;

pare che l'accordo sottoposto alle parti sociali prevedesse deroghe all'art. 2112 del codice civile, implicando pesanti demansionamenti dei lavoratori, nessuna garanzia di ricollocazione interna e il mancato rispetto dei criteri di legge sulla scelta del personale da impiegare.

Si è costituita una nuova società tramite affitto di ramo d'azienda che prosegue l'attività, assorbendo circa una dozzina di lavoratori.

Come indicato da La Stampa di Acqui e Ovada di martedì 31 maggio 2016, 31 ex dipendenti non accedono agli ammortizzatori sociali in seguito al fallimento dell'azienda, oltre a non percepire più salari pregressi e contributi previdenziali non versati.

Le dimissioni dei dipendenti implicherebbero la perdita del diritto ad usufruire della Naspi e paradossalmente solo il licenziamento da parte dell'azienda ne darebbe loro diritto.

Il curatore fallimentare non intende chiedere la cassa integrazione straordinaria.



**Visto che**

La CIG è stata interamente riorganizzata, nell'ambito del cosiddetto Jobs Act, dal Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

A partire dal 1° gennaio 2016, è venuto meno l'intervento integrativo per le crisi d'impresa.

Con l'art. 21 del D.L.vo n. 148/2015, attuativo del Jobs Act, si esplicitano le causali di richiesta della cassa integrazione straordinaria con la fine, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'intervento integrativo di crisi aziendale per cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa.

Con la circolare n. 1 del 27 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro ha chiarito che nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una procedura concorsuale con continuazione dell'attività, nel corso di un trattamento integrativo salariale straordinario già autorizzato con un'altra causale, il trattamento può essere autorizzato fino al completamento del periodo previsto, qualora gli organismi che hanno la responsabilità della procedura si impegnino a completare il programma che l'impresa aveva presentato.

Con il Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del d. lgs 14/09/2015 n. 148, i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

**INTERROGA**

*la Giunta regionale per sapere,*

se vi siano concrete prospettive di riassorbimento dell'organico per la neo società che prosegue l'attività con affitto di ramo d'azienda;

se esista un accordo sottoscritto anche dalle parti sociali che garantisca:

-il rispetto dei criteri di legge sulla scelta del personale da impiegare;

-la continuità lavorativa con la nuova azienda, a norma dell'art. 2112 del codice civile, che prevede il mantenimento degli stessi diritti dei lavoratori in caso di cessione del ramo d'azienda;

quali misure di sostegno al reddito intenda attivare qualora gli ex lavoratori delle Trafilerie Cavanna non venissero ricollocati nella società.